

*Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
"Regolamento recante criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca"*

VISTI gli articoli 33 e 117, sesto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall'art. 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO l'articolo 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224;

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la Carta Europea dei Ricercatori emanata dalla Commissione della Comunità Europea in data 11 marzo 2005;

Sulla proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca in data...

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota ...;

Adotta il seguente

regolamento:

ART. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina i corsi di dottorato di ricerca e, ove istituite, le scuole di dottorato.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per regolamenti universitari, i regolamenti emanati dalle università ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210;

b) per Ministro e per Ministero, il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) per università, le università statali e non statali, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università telematiche;

d) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

e) per CEPR, il Comitato di esperti per le politiche della ricerca di cui all'art. 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come modificato dal decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;

f) per CUN, il Consiglio Universitario Nazionale di cui alla legge 16 gennaio 2006, n.18;

ART. 2

(Dottorati di ricerca)

1. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze finalizzate al conseguimento di una elevata specializzazione nel campo della ricerca. I corsi di dottorato si svolgono, previo accreditamento da parte del Ministero su conforme parere dell'ANVUR, presso i soggetti di cui al comma 2, in coordinamento con lo svolgimento di documentata attività di ricerca di alto livello internazionale. Il titolo di dottore di ricerca (Ph. D.) viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. I corsi di dottorato sono attivati, in settori nei quali sviluppano una specifica, ampia, qualificata e continuativa attività sia didattica sia di ricerca adeguatamente riconosciuta a livello internazionale, dai seguenti soggetti di seguito definiti soggetti attivatori:

- a) università italiane;
- b) qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate, individuate sulla base dei criteri di cui all'articolo 4;
- c) consorzi tra università, con possibilità di rilascio congiunto del titolo;
- d) consorzi tra università e soggetti di cui alla lettera b), ovvero tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, fermo restando che in tali casi l'accREDITAMENTO di cui all'articolo 6 è rilasciato all'istituzione universitaria sede amministrativa del consorzio, cui spetta anche il conferimento del titolo accademico;
- e) consorzi tra università e imprese, ai sensi dell'articolo 10, fermo restando il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie.

3. Salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento di cui all'articolo 6, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca consorziabili è pari a quattro, insistenti sullo stesso bacino territoriale, al fine di garantire una collaborazione organica che consenta ai dottorandi una effettiva condivisione di strutture e attività didattiche e di ricerca.

4. Le università possono altresì attivare corsi di dottorato con università ed enti di ricerca esteri sulla base di convenzioni che prevedono una effettiva condivisione delle

attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio titolo dottorale.

5. Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti, nel rispetto della titolatura e dell'articolazione in curricula definite con decreto del Ministro di natura non regolamentare. Eventuali proposte di titolatura e articolazione diverse, adeguatamente motivate, sono presentate e valutate in sede di accreditamento del corso.

6. Il collegio dei docenti preposto al corso di dottorato è costituito da professori e ricercatori universitari che hanno presentato domanda per farne parte e sono stati cooptati secondo le modalità stabilite dai regolamenti di ateneo. Ciascun professore o ricercatore può far parte del collegio dei docenti di un solo dottorato su base nazionale e qualora questo sia attivato da un altro ateneo, deve ottenere il nulla-osta da parte dell'ateneo di appartenenza. Possono altresì afferire al dottorato, in misura comunque non superiore al numero dei professori, esperti non appartenenti ai ruoli universitari di comprovata qualificazione nelle discipline oggetto del dottorato.

7. I soggetti attivatori stabiliscono con propri regolamenti la disciplina dei corsi di dottorato, prevedendo:

- a) le modalità per l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca e per la loro attivazione triennale ;
- b) gli organi di gestione dei corsi e, ove istituite, delle scuole di cui all'articolo 7;
- c) le modalità di ammissione dei candidati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 del presente articolo;
- d) l'ammontare del contributo, ove previsto, per l'accesso e la frequenza ai corsi;
- e) il numero, l'ammontare e le modalità di attribuzione delle borse di studio e delle altre forme di finanziamento di cui al comma 10 e all'articolo 10, comma 3. La disciplina concernente le modalità di attribuzione delle borse e delle altre forme di finanziamento può prevedere una ulteriore selezione tra i candidati idonei in relazione a specifici progetti di ricerca;
- f) i diritti e i doveri dei dottorandi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, con particolare riguardo alla garanzia e agli obblighi di partecipazione all'attività di ricerca, e allo svolgimento di un percorso formativo personalizzato;
- g) l'emanazione del bando di concorso da parte del Rettore dell'Università, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito europeo Euraxess e sulla Borsa nazionale del lavoro, nonché la tempestiva comunicazione al Ministero per la diffusione a livello

nazionale e internazionale tramite mezzi informatici. Il bando è redatto almeno in italiano e in inglese;

- h) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca previste per i dottorandi;
- i) la composizione della commissione esaminatrice, con previsione di almeno tre componenti, docenti o esperti della materia di riconosciuta qualificazione, per l'ammissione e la valutazione dei titoli, del curriculum, dell'eventuale progetto di ricerca, della conoscenza di lingue straniere e in ogni caso della lingua inglese. Nella composizione della commissione, il numero dei professori è superiore a quello degli esperti;
- j) le modalità per il mantenimento della borsa di studio e di altre forme di finanziamento e le eventuali incompatibilità;
- k) la durata triennale del corso di dottorato e il termine di presentazione e discussione della tesi, comunque, non inferiore a tre e non superiore a quattro anni dall'iscrizione;
- l) le modalità per l'ammissione all'esame finale per il conseguimento del titolo;
- m) il tempo riservato nei programmi dottorali all'attività, a quella seminariale ovvero alla formazione attraverso la pratica di attività di ricerca, nonché, ove previsto, il tirocinio anche presso laboratori, aziende e centri di ricerca italiani o esteri di comprovata qualificazione;
- n) le modalità di supervisione tutoriale dei candidati, in misura adeguata allo sviluppo del progetto di ricerca, con definizione dei criteri e delle forme di pubblicità ai candidati;
- o) le condizioni e le modalità di formazione dei dottorandi nell'ambito di tirocini aziendali anche in funzione di progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni all'Ateneo di riferimento;
- p) le condizioni e i limiti della partecipazione dei dottorandi alle attività di tutorato degli studenti dei corsi laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, nelle attività di didattica integrativa e, per i dottorandi di area medica, l'eventuale partecipazione all'attività clinico-assistenziale;
- q) le modalità di mobilità interateneo o presso enti di ricerca o imprese, preferibilmente tramite lo svolgimento di periodi di studio all'estero o presso istituti di ricerca internazionali secondo accordi di co-tutela che prevedano un soggiorno all'estero non inferiore a sei mesi.

8. I regolamenti di cui al comma 7 possono riservare una quota di posti a soggetti che hanno conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato, ai quali si applica la disciplina di cui al comma 9, lettera d).

9. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica. La selezione è effettuata dai soggetti attivatori sulla base di propri regolamenti nel rispetto dei seguenti criteri:

a) esame delle domande presentate entro il 31 agosto di ciascun anno, senza limitazioni di età e cittadinanza, da coloro che a tale data sono in possesso di laurea specialistica o magistrale o titolo straniero equipollente, ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione entro il 31 ottobre dello stesso anno. In caso di esito positivo della selezione, questi ultimi devono aver conseguito entro il 31 ottobre dello stesso anno il titolo richiesto, pena la decadenza;

b) indicazione dei requisiti di accesso, dei criteri di valutazione dei titoli e delle eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o orali previste. Qualora sia previsto un colloquio, gli studenti residenti all'estero possono sostenere il colloquio anche mediante modalità telematiche. Per l'erogazione della prova scritta relativa alla stessa tipologia di dottorato, due o più università possono organizzare una sessione di esame unificata, fermo restando in capo a ciascuna università la parte restante della procedura di ammissione;

c) a conclusione delle procedure di selezione di cui al presente comma viene stilata e resa pubblica, anche per via telematica, la graduatoria dei candidati. Anche se il corso di dottorato è articolato in curricula ai sensi del comma 5, le procedure di ammissione e valutazione nonché la graduatoria finale sono comunque uniche, senza articolazioni per curricula;

d) se il bando di concorso prevede, ai sensi del comma 8, una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere, i soggetti attivatori possono stabilire modalità e criteri di ammissione differenziati, ivi incluso un diverso calendario di svolgimento della procedura di ammissione, e formano in tal caso una graduatoria separata. I posti riservati ai sensi della presente lettera ma non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui alla lettera a).

e) per i dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto all'articolo 10, comma 2.

10. Il bando di dottorato definisce altresì:

a) il numero e l'ammontare delle borse di studio. Le borse di studio hanno inizialmente durata annuale e sono rinnovate per un ulteriore biennio a condizione che il candidato abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dai regolamenti di ateneo; il superamento della verifica è richiesto anche per il mantenimento della borsa per il secondo e ultimo anno del biennio. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella

prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella GU n. 241 del 14-10-2008 ed è rideterminato annualmente con decreto del Ministro. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50%, per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità del soggetto attuatore, per gli stessi fini;

b) il numero dei contratti di apprendistato di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

c) eventuali altre forme di sostegno finanziario a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'ateneo, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che i soggetti attivatori possono comunque attribuire ad uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione.

11. Con separata domanda presentata contestualmente alla domanda di ammissione al dottorato, il candidato indica se intende concorrere per una o più delle forme di sostegno finanziario specificate nel bando, o se intende avvalersi del collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni. Le domande di sostegno finanziario sono prese in considerazione solo una volta pubblicata la graduatoria di cui al comma 9, lettera e). Le borse, i contratti e le eventuali ulteriori forme di sostegno finanziario sono attribuiti sulla base della predetta graduatoria, ad eccezione dei contratti e delle eventuali ulteriori forme di sostegno finanziario legati a specifici progetti o aree di ricerca, per i quali può essere prevista una ulteriore selezione tra i candidati risultati idonei al fine di verificarne la specifica attitudine. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione economica dei candidati, ai sensi del comma 5 della predetta legge n. 476 del 1984.

12. Le procedure di cui ai commi 9 e 11 si concludono entro il 31 ottobre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dal comma 9, lettera d).

13. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese, è redatta in lingua italiana o inglese e può essere redatta in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. Alla tesi è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

14. La tesi di dottorato è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione esterni al soggetto attivatore, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione

pubblica ovvero il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. L'eventuale rinvio non rileva ai fini dei termini di cui al comma 7, lettera *k*). La discussione pubblica si svolge di fronte ad una commissione composta da almeno cinque docenti o esperti, inclusi i due valutatori. I valutatori appartenenti a università o istituzioni straniere possono partecipare alla seduta a distanza mediante teleconferenza o altro strumento idoneo. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata, approvata con distinzione o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

15. L'attività didattica e tutoriale svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi e delle scuole di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

ART. 3

(Conseguimento del titolo di dottore di ricerca negli istituti universitari a ordinamento speciale)

1. Gli istituti universitari a ordinamento speciale disciplinano con propri regolamenti i corsi di dottorato e perfezionamento finalizzati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca (PhD), fermo restando l'obbligo dell'accREDITAMENTO e della valutazione di cui all'art. 6. Non si applica ai predetti corsi quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *c)*.

ART. 4
(Istituzioni di formazione e ricerca)

1. Possono richiedere l'accREDITAMENTO per attivare corsi di dottorato, per i quali restano fermi i requisiti di cui all'articolo 5, qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca in possesso dei seguenti requisiti, che sono valutati nell'ambito della procedura di accREDITAMENTO di cui all'articolo 6 :

- a) finalità esclusiva dell'istituzione di formazione e ricerca a livello universitario senza scopo di lucro;
- b) documentato svolgimento dell'attività di didattica e ricerca a livello universitario per almeno cinque anni continuativi immediatamente precedenti la richiesta di accREDITAMENTO, secondo elevati standard di qualità almeno pari a quelli richiesti per la didattica e ricerca universitaria, e specializzazione nel settore in cui si intende attivare il corso di dottorato;
- c) requisiti organizzativi e disponibilità di risorse finanziarie almeno pari a quelli indicati all'articolo 5 e comunque atti a garantire la razionale organizzazione e la effettiva sostenibilità dei corsi di dottorato per tutto il periodo necessario per il conseguimento del titolo;
- d) prima della richiesta di accREDITAMENTO, partecipazione alla Valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall'ANVUR e portata a conclusione, nonché, successivamente all'accREDITAMENTO, partecipazione continuativa alla stessa.

2. La mancata partecipazione alla Valutazione della qualità della ricerca (VQR) comporta la decadenza automatica dell'accREDITAMENTO.

3. Alle istituzioni di cui al comma 1 che lo richiedono per la prima volta, l'accREDITAMENTO è concesso, per il primo quinquennio, congiuntamente con una università.

ART. 5
(Requisiti dei corsi di dottorato)

1. Sono requisiti necessari per l'istituzione, l'attivazione e la prosecuzione dei corsi di dottorato, valutati nell'ambito della procedura di accreditamento di cui all'articolo 6:

a) la presenza nel collegio dei docenti del dottorato di almeno diciotto tra professori ordinari e associati del settore o dei settori concorsuali ovvero scientifico-disciplinari oggetto del corso, attivi in ricerca, ovvero, nei settori in cui è opportuno, di esperti di elevata qualificazione. Il numero degli esperti non può essere superiore a quello dei docenti;

b) il raggiungimento, da parte dei docenti ed esperti di cui alla lettera a), di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, valutati anche sulla base della VQR;

c) al fine di consentire la creazione di un adeguato contesto di apprendimento, la disponibilità, in relazione a ciascun ciclo di corso di dottorato, di almeno sei borse di studio o altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente, ivi incluse quelle di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, nonché di un numero di posti complessivo rapportato alle effettive capacità formative del corso stesso. In relazione ai dottorati di cui all'articolo 2, comma 4, sono considerate anche le borse di studio o altre forme di finanziamento equivalente messe a disposizione dagli atenei stranieri convenzionati;

d) la sostenibilità finanziaria del corso, anche in relazione al reperimento di finanziamenti esterni e alla disponibilità di borse di studio dell'importo e nel numero richiesti per l'attivazione di un ciclo di corso e alla consistenza dei finanziamenti per le ricerche da svolgersi all'interno dei corsi o nell'ambito delle quali si svolge l'attività dei dottorandi;

e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, a seconda della tipologia del corso, laboratori scientifici, un consistente patrimonio librario e risorse per il calcolo elettronico;

f) la disponibilità di finanziamenti alla ricerca che rendano possibile lo svolgimento della stessa in modo adeguato;

g) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, ove opportuno, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale;

i) l'attivazione di sistemi di valutazione periodica dei risultati da parte di revisori esterni, anche stranieri, di alta qualificazione a livello internazionale e la pubblicazione dei risultati di tale valutazione sul sito dell'ateneo e quello del Ministero.

ART. 6
(Accreditamento e valutazione)

1. L'accreditamento e le condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento di ciascun corso di dottorato sono determinati con decreto del Ministro su conforme parere dell'ANVUR, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 5 e dei criteri, parametri e modalità di cui al presente articolo. L'accreditamento ha durata quinquennale. I corsi o i curricula non accreditati non possono essere attivati. I corsi di dottorato cui viene revocato l'accreditamento sospendono con effetto immediato l'emanazione di nuovi bandi di ammissione.
2. La domanda di accreditamento specifica per quali curricula, ove previsti, e per quale numero complessivo di posti è richiesto l'accreditamento. Il diniego o la revoca dell'accreditamento possono essere riferiti anche a singoli curricula.
3. L'ANVUR redige, sulla base della propria attività di valutazione ed anche delle relazioni dei nuclei di valutazione interna, una relazione annuale sullo stato di funzionamento dei corsi di dottorato e sui risultati di ricerca conseguiti, anche ai fini dell'attribuzione da parte del Ministero di apposite risorse finanziarie premianti e incentivanti ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
4. I corsi di dottorato e di perfezionamento accreditati sono inseriti in un'apposita banca dati pubblica curata dal Ministero.
5. Ai fini della valutazione dei corsi di dottorato attivati da più soggetti si tiene conto dell'apporto di ciascun soggetto alle attività del dottorato.

ART. 7
(Scuole di dottorato)

1. Le università possono prevedere l'attivazione di una o più scuole di dottorato. La scuola di dottorato coordina i corsi di dottorato ad essa afferenti, ne approva i progetti formativi, anche in relazione agli indirizzi scientifici e formativi generali delle università, e ne verifica i risultati. Essa cura inoltre l'attivazione e la gestione delle attività comuni a più corsi di dottorato.

2. Le scuole di dottorato possono essere istituite anche in collaborazione con altri soggetti attivatori insistenti sullo stesso bacino territoriale.

ART. 8
(Diritti e doveri dei dottorandi)

1. Ai sensi della disciplina europea in materia i dottorandi sono considerati “*early stage researchers*”. L’ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal comma 2.
2. Nel secondo e terzo anno di corso, i dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla-osta del collegio dei docenti, attività di didattica integrativa fino ad un massimo di 40 ore per anno accademico. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.
3. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell’Amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso della aspettativa ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall’ambito disciplinare.
5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, ad eccezione di quelli disciplinati dall’articolo 8 della medesima legge, nonché quelli previsti dal DPCM 9 aprile 2001 e dai decreti emanati ai sensi della delega di cui all’articolo 5, comma 1, lettera *d*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
7. I regolamenti di ateneo assicurano ai dottorandi una rappresentanza nel collegio di dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.

ART. 9

(Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione in area medica)

1. Gli atenei disciplinano le modalità di erogazione di attività di ricerca aggiuntive specificamente determinate e riservate, previa selezione, agli specializzandi medici i quali, dopo aver frequentato con profitto almeno la metà della scuola di specializzazione, siano risultati vincitori di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso la medesima sede. Tali attività, svolte al di fuori dell'orario di lavoro dello specializzando e adeguatamente certificate, concorrono all'assolvimento degli obblighi previsti dal dottorato stesso. In presenza di una attività di ricerca giudicata congrua dal collegio dei docenti del corso di dottorato, è consentita la presentazione della tesi dopo due anni dall'inizio del corso di dottorato. Gli specializzandi non possono percepire la borsa di studio di dottorato o le altre forme di finanziamento di cui all'articolo 2, comma 10. Restano ferme le modalità di valutazione dell'attività dei dottorandi e della tesi di dottorato di cui all'articolo 2, commi 13 e 14.

ART. 10

(Dottorato in collaborazione con le imprese e apprendistato di alta formazione)

1. Le università possono attivare corsi di dottorato in collaborazione con le imprese. Ai predetti dottorati possono accedere anche lavoratori dipendenti laureati sulla base di specifiche convenzioni che stabiliscono tra l'altro le modalità di svolgimento delle attività di ricerca svolte presso l'impresa e la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente.
2. Per i dottorati di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 5 e 6, i regolamenti dei corsi di dottorato possono tra l'altro prevedere, in modo omogeneo per l'ateneo, una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato in co-tutela.
3. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2008, di attivare percorsi di dottorato in apprendistato con soggetti esterni e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui al comma 1, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

ART. 11
(Finanziamento)

1. I soggetti attivatori provvedono al finanziamento dei corsi di dottorato. Il Ministero contribuisce annualmente al finanziamento dei dottorati attivati dalle università.

2. Al fine di assicurare un elevato livello formativo, il finanziamento ministeriale è ripartito sulla base di una valutazione qualitativa. La ripartizione dei fondi è determinata con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, che include la valutazione dei seguenti criteri qualitativi:

- a) il numero di dottorandi sostenuti da una borsa di studio o da altri fondi di ateneo ovvero da finanziamenti esterni, ivi inclusi i contratti di apprendistato, tenendo conto separatamente, nel caso di dottorati in consorzio, della contribuzione di ciascun ateneo;
- b) il numero di dottorandi ai quali è garantita la residenzialità in forma diretta o tramite la concessione di un contributo economico e, in via prioritaria, il numero di dottorandi stranieri coperto da borsa di studio di qualunque tipo e ospitati dalle strutture residenziali di riferimento nonché il numero di dottorandi in possesso di titolo di studio di accesso al dottorato conseguito in altra sede italiana o all'estero;
- c) il rapporto tra il numero di candidati che hanno presentato domanda di ammissione al corso di dottorato e il numero di posti disponibili, al fine di valutare l'attrattività dell'offerta, distintamente per aree disciplinari;
- d) la quantità delle risorse destinate da ciascun ateneo alla ricerca e specificamente alle attività di formazione alla ricerca (borse di dottorato, assegni di ricerca, altre forme di sostegno alla frequenza dei corsi dottorali) nell'area disciplinare oggetto del corso di dottorato, anche in rapporto percentuale con l'entità complessiva delle proprie risorse;
- e) la consistenza dei finanziamenti per le attività di didattica seminariale e le ricerche da svolgersi all'interno dei corsi di dottorato o nell'ambito delle quali si svolgerà l'attività dei dottorandi;
- f) la presenza nell'area di riferimento di progetti di ricerca finanziati, specie di profilo internazionale;
- g) la consistenza dei programmi di interscambio dei dottorandi con altri corsi di dottorato a livello nazionale e internazionale;
- h) la produttività scientifica dei dottorandi, con specifico riferimento alla tesi di dottorato e ad eventuali pubblicazioni;

- i)* le procedure di verifica dell'apprendimento, finalizzate a garantire standard qualitativamente elevati, con specifico riferimento alle modalità di passaggio dal primo al secondo anno e dal secondo al terzo anno del dottorato nonché a quelle per l'accesso all'esame finale;
- k)* le procedure previste per la raccolta e la dimostrazione dell'impatto dei giudizi espressi dai dottorandi in itinere e alla conclusione dei corsi sull'andamento e il livello di gradimento degli stessi;
- l)* la presenza di un comitato con funzioni di consulenza e indirizzo in relazione a singoli corsi ovvero a gruppi omogenei di corsi o scuole di dottorato, nonché le relazioni sul funzionamento dei corsi predisposte dal comitato stesso, composto da qualificati esponenti, anche stranieri, del mondo scientifico ovvero anche, in relazione alla tipologia del corso, di quello tecnologico e imprenditoriale;
- m)* la presenza, in relazione alla tipologia del dottorato, di modelli stabili di collaborazione con il sistema imprenditoriale pubblico e privato, anche ai fini del successivo impiego dei dottori di ricerca.

3. Il Ministero, sulla base di specifici criteri e parametri formulati dall'ANVUR, sentiti il CUN e il CEPR, può destinare una quota dei fondi disponibili:

- a)* al finanziamento diretto di borse di dottorato a seguito di procedure di selezione nazionale raggruppate per ambiti tematici;
- b)* al cofinanziamento premiale di borse di dottorato in relazione al reperimento di finanziamenti esterni;
- c)* all'incentivazione di corsi di dottorato in settori innovativi individuati dal Ministero, sentito il CEPR;
- d)* al fine di incrementare le attività di didattica e di ricerca e garantire la residenzialità dei dottorandi in corsi di dottorato di qualificazione particolarmente elevata a livello internazionale, individuati in seguito a procedure nazionali di selezione;
- e)* all'attività di corsi di dottorato in possesso di requisiti di qualità particolarmente elevati, tra i quali la presenza di collaborazioni internazionali con Atenei e soggetti pubblici e privati di ricerca di comprovata qualificazione che garantiscano programmi di scambio di docenti e dottorandi.

4. In relazione a corsi di dottorato attivati da più soggetti si tiene conto, per i fini di cui al presente articolo, dell'apporto di ciascun soggetto alle attività del dottorato.

ART. 12
(*Banca dati*)

1. Il Ministero cura la costituzione e l'aggiornamento di una banca dati nazionale delle tesi di dottorato. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'università o il soggetto promotore depositano copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

ART. 13
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224, è abrogato, fatta eccezione degli articoli 2, 4, 5, 6, 7 che si applicano, in via transitoria e fino alla scadenza dei termini di cui al comma 2, ai corsi di dottorato di ricerca, istituiti dalle Università alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le università, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedono ad adeguare alla nuova normativa i propri regolamenti; entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore dei propri regolamenti provvedono a formulare, ai sensi dell'art.6, domanda di accreditamento dei dottorati di ricerca.